



# TRIBUNALE DI UDINE

DECRETO N. 33/2022

IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE

Rilevato che stanno pervenendo numerose cause di opposizione a ordinanze ingiunzioni emesse dall'I.N.P.S. per le violazioni già costituenti reato consistenti nell'omesso versamento delle ritenute previdenziali di cui all'art. 2, comma 1-bis del d.l. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983, n. 638, materia che non è espressamente prevista dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e in relazione alla quale la Cancelleria ha manifestato dei dubbi in ordine all'importo del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo;

ritenuto che, come affermato anche dalla Circolare dell'I.N.P.S. n. 32 del 25.2.2022, dette cause rientrano tra quelle disciplinate dall'art. 35 della l. 24.11.1981, n. 689, che prevede che *“le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile”*;

ritenuto pertanto che dette cause hanno natura previdenziale, al pari di tutte le opposizioni a ordinanza ingiunzione emesse dagli enti di previdenza e di assistenza obbligatorie, indipendentemente dal fatto che l'ordinanza ingiunzione opposta abbia ad oggetto anche il recupero dei contributi non versati o solamente le sanzioni amministrative applicate;

ritenuto che, in ragione del loro oggetto, dette cause vanno iscritte nel ruolo lavoro e sono assoggettate al contributo unificato e agli altri oneri fiscali previsti per le cause in materia di previdenza e, in base alle vigenti disposizioni tabellari, già risultano assegnate ai giudici del lavoro;

ritenuto che natura diversa hanno le cause di opposizione alle ordinanze ingiunzioni emesse dall'Ispettorato del Lavoro per altre violazioni delle norme in materia di lavoro, che non rientrano tra quelle previste dall'art. 35 della legge 24.11.1981, n. 689, ma sono soggette, al pari di quelle, al rito previsto dall'art. 6 del d.lgs. 1.9.2011, n. 150;

ritenuto che è opportuno che tali cause, per analogia di oggetto, vengano assegnate ai giudici del lavoro ed iscritte nel ruolo lavoro, ma, trattandosi di cause non in materia previdenziale, esse vanno assoggettate al contributo previsto per le cause civili;

DISPONE

che la cancelleria si attenga alle indicazioni che precedono.

DISPONE

che il presente decreto venga comunicato per conoscenza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede.

Udine, 27 maggio 2022.

Il Presidente vicario del Tribunale  
dott. Francesco Venier